

# COMUNE DI ROGLIANO

## STATUTO

- Approvato dalla Commissione Consiliare
- Modifica dello Statuto e dei Regolamenti nella seduta dell'8.11.2007
- Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n°3 del 14.01.2008
- Affisso all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi dal 19.02.2008 al 20.03.2008

### TITOLO I PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

#### Art. 1

##### Territorio

1. Il Comune di Rogliano è ente locale costituito dal capoluogo, dalle frazioni rurali di Balzata e Saliano e degli agglomerati di Acqualatiglia, Cappuccini Vecchi, Cortivetere, Cupi, Destro Mola, Pianimbutto, Poverella, Melobuono, Gallico.
2. Il territorio del Comune si estende per circa Km. 41.86 quadrati e confina con il territorio dei Comuni di Aprigliano, Marzi, Parenti e Santo Stefano di Rogliano.
3. La sede amministrativa e legale del Comune è il Palazzo di Città, ubicato nel capoluogo. Uffici distaccati possono essere costituiti lontano dal Capoluogo.

#### Art. 2

##### Albo Pretorio

1. Nel Palazzo civico è individuato un apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma, avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
3. Il Comune promuove l'istituzione di un albo pretorio telematico e la divulgazione degli atti sul proprio sito web ufficiale.

#### Art. 3

##### Stemma e Gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di " Città di Rogliano" e nel suo Gonfalone.
2. Il Gonfalone accompagnato dal Sindaco o da chi lo sostituisce può essere presente nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze.
3. L'uso del sigillo e del Gonfalone del Comune per fini non istituzionali è vietato.
4. Il Gonfalone del Comune è così rappresentato:  
*Corona del Comune d'argento "campo" rosso; "drappo" giallo; stella d'oro a cinque raggi; smalti dei monti, alla tedesca, anch'essi d'oro; fronde d'alloro verde con le drupe d'oro; fronde di quercia verde con le ghiande d'oro; nastro tricolore.*

## **ART. 4**

### **Autonomia Comunitaria**

1. La Comunità di Rogliano, riconosciuta e promossa dalla Repubblica in forza dell'articolo 5 (cinque) della Costituzione, realizza la sua autonomia nella identità storica e civile e nella vocazione al proprio sviluppo, mediante forme di cittadinanza attiva e le responsabilità di governo degli organi elettivi comunali.

2. Il Comune di Rogliano esprime le preferenze politiche e sociali della Comunità, curandone gli interessi generali e garantendone l'autonomia attraverso il presente statuto e i propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

3. Il Comune di Rogliano, esercitando i doveri di solidarietà e ispirandosi alla sua vocazione universalista, nel rapporto di associazione e di leale collaborazione con altri Comuni e livelli di governo e di equiordinazione con la Provincia di Cosenza, la Regione Calabria e lo Stato partecipa all'unità e indivisibilità della Repubblica, nonché all'eventuale allargamento dell'Unione Europea, da realizzarsi tenendo conto dell'unità culturale ed economica dell'Europa. Promuove e realizza, inoltre, intese cooperative e gemellaggi con Comunità di altri Paesi.

Attua la carta Europea delle autonomie locali.

4. Il Comune di Rogliano, con il concorso dei cittadini e di altri Comuni Calabresi, avanza proposte di provvedimenti e di referendum abrogativi, consultivi e confermativi in ordine a misure programmatiche e a norme statutarie e legislative regionali.

5. Partecipa, altresì, in via diretta o mediante gli organismi di presenza e rappresentanza delle Autonomie Locali alla concertazione e alla consultazione nazionale, regionale e provinciale.

## **ART. 5**

### **Finalità Sociali ed Economiche**

1. Il Comune sostiene la crescita della Comunità mediante la costruzione della coesione sociale ed economica, e la ricerca di una visione e progettazione unificante, strategica e condivisa dello sviluppo.

2. A tal fine, il Comune si propone segnatamente le seguenti finalità sociali ed economiche:

a) concorrere alla rimozione degli ostacoli che limitano anche, di fatto, il pieno sviluppo della persona e delle formazioni sociali e tendere a rendere effettiva la partecipazione della Comunità locale alla organizzazione politica, economica e sociale della Comunità nazionale ed europea;

b) valorizzare le risorse della Comunità locale, perseguendo lo sviluppo economico sociale ed offrendo, a tal fine, ai giovani idonee opportunità di sviluppo delle proprie capacità lavorative e di realizzazione umana;

c) tutelare l'identità ed i valori della Comunità, con particolare riguardo ai valori della famiglia, alle forme di associazione e di volontariato, per una compiuta formazione dei cittadini, garantendo un'effettiva partecipazione degli stessi alla vita della comunità e dell'Ente locale;

d) promuovere la crescita della qualità della vita, valorizzando la formazione della persona mediante il sostegno agli istituti scolastici, alle organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, cooperative sociali, fondazioni, enti di patronato, organizzazioni che svolgono attività volte alla riabilitazione e al risanamento di soggetti tossicodipendenti, agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, presenti sul territorio Comunale. Il Comune coordina altresì

i processi evolutivi e di rinnovamento, in una visione dinamica e unitaria negli interessi della Comunità.

- e) incentivare la cittadinanza attiva e le pari opportunità nelle istituzioni comunali;
- f) promuovere la sussidiarietà, come principio di crescita civile, economica e culturale, integrando la propria attività con quella delle altre istituzioni pubbliche regionali, nazionali e comunitarie, con le imprese private e le organizzazioni del volontariato;
- g) tutelare la salute dei cittadini, promuovendo l'alimentazione biologica, i prodotti tipici, il commercio equo e solidale, l'utilizzo di energia alternativa, ed iniziative educative ed informatiche;
- h) proteggere e tutelare il territorio comunale, quale bene della Comunità, anche attraverso la salvaguardia ambientale e la protezione civile;
- i) promuovere lo sviluppo sostenibile, con iniziative per la protezione della natura e per la prevenzione dall'inquinamento di fiumi, boschi, atmosfera;
- l) garantire l'integrità e corretta utilizzazione e valorizzazione del territorio comunale;
- m) sostenere le politiche attive per il lavoro attraverso la diffusione della cultura imprenditoriale, della informatizzazione, delle lingue straniere, dell'uso consapevole di internet;
- n) assumere concrete forme di solidarietà sociale e di prevenzione dell'emarginazione, in particolare combattendo la diffusione della droga, nonché sostenendo il recupero del disagio giovanile e l'integrazione sociale dei portatori di handicap;
- o) incentivare la cultura, le tradizioni e la storia locale, lo sport, l'associazionismo e la cooperazione, favorendo, la partecipazione nei settori dei servizi sociali e della tutela dell'ambiente;
- p) tutelare i diritti del consumatore;
- q) promuovere la cultura del merito, come elemento propulsore di innovazione e rinnovamento nei percorsi di sviluppo sociale e professionale;
- r) promuovere la legalità dei rapporti di lavoro e sostenere le iniziative volte all'emersione del lavoro irregolare;

## **Art. 6**

### **Principio di sussidiarietà**

1. Il Comune impronta la propria azione istituzionale al principio di Sussidiarietà, in virtù del quale nessuna struttura pubblica deve mai sostituirsi all'iniziativa ed alla responsabilità delle singole persone e delle comunità intermedie in cui esse possono agire, né eliminare lo spazio necessario alla loro libertà.
2. Le azioni che non possono essere adeguatamente svolte dall'autonomia dei privati sono attribuite all'Amministrazione comunale in base al suddetto principio di sussidiarietà e di differenziazione, nel rispetto delle autonomie funzionali riconosciute dalla legge.
3. La titolarità delle funzioni spetta agli enti più vicini agli interessi dei cittadini, secondo il criterio di omogeneità ed adeguatezza delle funzioni organizzative rispetto alle funzioni medesime.

## **Art. 7**

### **Partecipazione, Decentramento, Cooperazione**

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente.
2. Il Comune, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale anche dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.
3. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti

idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli Organi di comunicazione di massa.

#### **Art. 8**

##### **Comitati di Quartiere**

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organi di partecipazione popolare all'Amministrazione locale, anche su base di quartiere.
2. Con deliberazione del Consiglio Comunale sono istituiti i Comitati di Quartiere.
3. Sono organi di quartiere: il Consiglio di Quartiere e il Presidente.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente è coadiuvato da un vice Presidente.
5. Il Consiglio di Quartiere è organo rappresentativo delle esigenze della comunità nell'ambito dell'unità del Comune.
6. Il Consiglio di Quartiere dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale ed esercita le sue funzioni sino al giorno dell'affissione del manifesto di coinvolgimento dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale.
7. Le modalità di elezione, composizione, organizzazione, funzionamento e compiti dei Comitati di Quartiere sono disciplinati dal regolamento.
8. Il Presidente del Comitato di Quartiere rappresenta il quartiere nei rapporti con gli organi del Comune, convoca e presiede il Comitato.

#### **Art. 9**

##### **Consiglio Comunale dei Ragazzi e Osservatorio sull'Infanzia**

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, promuove l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi, che ha il compito di deliberare in via consultiva nelle materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l'UNICEF.  
Le modalità di selezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con regolamento.
2. Il Comune, in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite, in materia di diritti dei bambini, delle bambine e dei giovani, promuove l'Osservatorio sull'Infanzia, come centro comunale dei diritti dei minori.
3. All'organizzazione dell'Osservatorio si provvede con apposito regolamento.

#### **Art. 10**

##### **Programmazione economico-sociale e territoriale**

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede di acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei Sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

#### **Art. 11**

##### **Sviluppo economico**

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di

consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

3. Favorisce lo sviluppo delle attività turistiche, promovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.

#### **Art. 12**

##### **Assetto ed utilizzazione del territorio**

1. Il Comune, sulla base delle vocazioni locali, promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali turistici e commerciali.

2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.

4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

5. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.

6. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica e edilizia con gli strumenti predisposti dalle Leggi statali e regionali.

#### **Art. 13**

##### **Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico**

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

2. Tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

#### **Art. 14**

##### **Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero**

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

3. Per il raggiungimento di tali finalità, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli Enti, Organismi, Associazioni e privati Cittadini.

4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno regolate da apposito disciplinare, che dovrà prevedere il concorso degli Enti, Organismi, Associazioni e privati Cittadini, alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli Enti.

#### **Art. 15**

##### **Tutela della salute**

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità dell'ambiente e della sicurezza del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

## **Art. 16**

### **Pari opportunità**

1. Il Comune assicura il rispetto delle condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, per la diffusione della cultura delle pari opportunità e la realizzazione di azioni positive.
2. Per la realizzazione degli obiettivi previsti dalla citata normativa, il Comune si avvarrà della «Commissione Comunale per le Pari Opportunità» per le tematiche afferenti al territorio e del «Comitato per le Pari Opportunità» per le tematiche afferenti al contratto di lavoro.
3. È assicurato, altresì, il rispetto delle condizioni delle pari opportunità tra uomo e donna per promuovere la presenza di entrambi i sessi, nella Giunta, negli Organi Collegiali, nonché negli Enti, Aziende ed Istituzioni da essa dipendenti.
4. La delibera consiliare di istituzione della Commissione e del Comitato ne disciplinerà anche la composizione, la nomina, i compiti ed il funzionamento.

## **Art. 17**

### **Promozione dell'Associazionismo**

Per il raggiungimento delle finalità previste nel presente titolo il Comune favorisce l'istituzione e/o la promozione di: Enti, Consorzi, Organismi, Associazioni di interesse pubbliche o privato anche sovracomunali.

## **TITOLO II ORGANI ISTITUZIONALI**

### **CAPO I Organi**

#### **Art. 18 Organi**

1. Sono Organi del Comune:
  - a) il Sindaco;
  - b) la Giunta;
  - c) il Consiglio;
  - d) il Presidente del Consiglio.
2. Sono organi individuali non elettivi:
  - a) il Segretario Comunale in caso di specifiche funzioni con poteri di rappresentanza esterna attribuitagli ai sensi del successivo art. 64 comma 2;
  - b) il Vice Segretario Comunale in caso di sostituzione del segretario comunale nelle funzioni con poteri di rappresentanza esterna attribuitagli ai sensi del successivo art. 64 comma 2;
  - c) i Dirigenti o apicali con funzioni dirigenziali;
  - d) il Direttore Generale ove nominato;

### **CAPO II Il Consiglio Comunale**

## **Art. 19**

### **Il Consiglio**

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune ed esercita le funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dalle leggi in vigore e dal presente Statuto.
3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

## **Art. 20**

### **Elezione e composizione del Consiglio**

1. Le norme relative alla composizione, alla elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità ed alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge in vigore.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione e supplenza, non appena adottata la relativa deliberazione.
3. Il Consiglio dura in carica sino al suo rinnovamento, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

## **Art. 21**

### **Scioglimento del Consiglio**

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco si provvede allo scioglimento del Consiglio ai sensi di legge.
  2. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
  3. Le dimissioni del Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario ai sensi di legge.
  4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.
  5. Il Consiglio Comunale viene sciolto con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli Interni, nei casi previsti nei commi precedenti e in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
- Fuori dei casi previsti dal comma 1 del presente articolo si provvede alla nomina di un commissario ai sensi di legge, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.

## **Art. 22**

### **Prima seduta del Consiglio**

1. Il Consiglio nella sua prima seduta, convocata dal Sindaco eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e che deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione, procede:
  - a) alla convalida degli eletti;
  - b) all'elezione del Presidente e Vice Presidente del Consiglio;
  - c) *presa d'atto* del giuramento del Sindaco;
  - d) alla presa d'atto della comunicazione dell'avvenuta nomina dei componenti della Giunta da parte del Sindaco;
  - e) alla costituzione dei gruppi.
2. Tale seduta è presieduta dal Sindaco fino alla elezione del Presidente del Consiglio.

## **Art. 23**

### **Sedute consiliari e informazioni**

1. Il Consiglio si riunisce in sedute ordinarie, straordinarie e d'urgenza.

2. Le sedute ordinarie sono quelle nelle quali sono posti in discussione il bilancio di previsione e il conto consuntivo. Ciascuna sessione ordinaria inizia con l'iscrizione degli oggetti di cui sopra e termina con l'approvazione degli stessi.

3. Le sedute straordinarie hanno luogo per determinazione del Presidente del Consiglio, su richiesta:

a) del Sindaco;

b) di un quinto dei consiglieri assegnati al Comune. In questo caso la riunione in seduta straordinaria deve tenersi entro venti giorni dalla presentazione della richiesta;

c) scritta di almeno 50 (cinquanta) cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune di Rogliano. In questo caso, il Presidente, di concerto con il Segretario Comunale, valuta se la materia è di competenza del Consiglio, in caso positivo la iscrive all'ordine del giorno della prima seduta utile altrimenti lo stesso dà comunicazione della richiesta nella prima seduta utile.

4. Possono essere convocate sedute aperte alla partecipazione di Cittadini, Enti, Associazioni, Aziende, Organizzazioni interessate agli argomenti posti all'ordine del giorno; in tal caso i relativi rappresentanti hanno diritto di parlare. Per particolari argomenti può essere convocata apposita seduta del Consiglio anche fuori della sede comunale.

In relazione ad argomenti cui siano interessati più Comuni, il Presidente del Consiglio può promuovere, in accordo coi Sindaci, la convocazione congiunta dei rispettivi Consigli.

Il Consiglio può disporre udienze conoscitive per sentire persone in grado di fornire notizie, informazioni e documentazioni utili all'attività dell'Ente.

5. Le sedute vanno divulgate a mezzo organi di informazione secondo le modalità previste nel Regolamento del Consiglio.

## **Art. 24**

### **Validità delle sedute del Consiglio**

1. Il Consiglio deve essere convocato dal Presidente, anche in via telematica, previa conferenza dei Presidenti di Gruppi consiliari, con avviso contenente la data della prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da discutere secondo le norme del Regolamento.

2. La seduta di prima convocazione è valida con la presenza di almeno metà dei consiglieri assegnati.

3. La seconda convocazione è valida con la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.

4. Il quorum strutturale di cui ai precedenti commi 2 e 3 può variare nei casi in cui la legge richieda che sia qualificato.

5. Al calcolo dei consiglieri necessari a raggiungere le frazioni previste dal presente statuto si procede, quando necessario, arrotondando per difetto. Nel computo è compreso il Sindaco nei casi previsti dalla legge.

6. Le sedute sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge e dal Regolamento del Consiglio.

## **Art. 25**

### **Astensione dei consiglieri**

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni in cui possono riscontrarsi interessi diretti o di loro congiunti ed affini fino al quarto grado, non partecipando alla discussione ed al voto.

2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.



3. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.
4. I Consiglieri astenuti vengono conteggiati tra i presenti ma non tra i votanti.

#### **Art. 26**

##### **Presidenza delle sedute consiliari**

1. Il Presidente dell'Assemblea deve garantire l'ordine dei lavori nel rispetto delle Leggi e dei Regolamenti per la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.

#### **Art. 27**

##### **Elezione del Presidente e Vice Presidente del Consiglio**

1. Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio sono eletti dal Consiglio nel suo seno, con maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) dei Consiglieri assegnati incluso il sindaco, con votazione separata e con voto segreto limitato ad un solo nominativo.
2. Se alla prima votazione nessuno dei consiglieri ha ottenuto la maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) di cui al precedente comma, si procede ad una seconda votazione e risultano eletti Presidente e Vice Presidente coloro che ottengono più voti.
3. Presidente e Vice Presidente del Consiglio possono essere revocati con le stesse modalità previste per l'elezione sulla base di una mozione di sfiducia presentata da almeno due terzi dei Consiglieri assegnati.

#### **Art. 28**

##### **Attribuzioni del Presidente del Consiglio Comunale**

1. Il Presidente del Consiglio:
- a) è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedono un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste;
  - b) convoca e presiede il Consiglio, anche a richiesta del Sindaco o di un quinto dei consiglieri;
  - c) fissa l'ordine del giorno delle sedute, d'intesa con il Sindaco, e ne dirige e coordina le attività;
  - d) assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
  - e) riceve gli atti di dimissione del Sindaco e dei Consiglieri per il tramite della Segreteria Comunale o su richiesta di almeno 50 (cinquanta) cittadini di cui alla lettera c dell'art. 23;
2. Altri compiti e funzioni del Presidente del Consiglio Comunale sono appositamente disciplinati dal Regolamento.

#### **Art. 29**

##### **Votazione e funzionamento del Consiglio**

1. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti, salvo che la legge non prescriva diversamente.
2. Il Regolamento determina le modalità per le votazioni ed il funzionamento del Consiglio.

#### **Art. 30**

##### **Pubblicazione delle deliberazioni**

1. Le deliberazioni del Consiglio devono essere affisse all'Albo Pretorio ai sensi della Legge e del presente Statuto.

2. Esse diventano esecutive e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi di legge.

### **Art. 31**

#### **Verbalizzazione delle sedute**

1. I lavori delle sedute consiliari sono verbalizzati.
2. Il Regolamento disciplina e stabilisce le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento delle richieste dei Consiglieri.

### **Art. 32**

#### **Competenze del Consiglio**

1. Il Consiglio ha competenze sui seguenti atti fondamentali:
  - a) gli Statuti dell'Ente e delle aziende speciali nonché la costituzione di Unioni tra Comuni ed il relativo Statuto, i Regolamenti, salvo i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
  - b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i rendiconti, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
  - c) definizione, adeguamento e verifica semestrale dell'attuazione delle linee programmatiche presentate dal Sindaco e dai singoli assessori, secondo le modalità dettate dall'art. 33 del presente Statuto.
  - d) le convenzioni tra Comuni; la costituzione e la modificazione di forme associative;
  - e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
  - f) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente locale a società di capitale, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzioni;
  - g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e dei servizi;
  - h) gli indirizzi da osservare da parte delle Aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
  - i) la contrazione dei mutui ed aperture di credito, se il ricorso all'indebitamento non risulta previsto in altri atti fondamentali di consiglio, e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
  - l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
  - m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri Funzionari;
  - n) indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso Enti, Aziende ed Istituzioni operanti nell'ambito del Comune, ovvero da esso dipendenti o controllati;
  - o) la disciplina per l'adesione ad iniziative promosse da cittadini singoli o associati, Istituzioni, Consorzi, Società, nei settori economico, turistico, sociale, culturale e sportivo, secondo le modalità da prevedere in apposito Regolamento ai sensi delle vigenti leggi;
  - p) la convalida degli eletti, la surroga, la supplenza dei Consiglieri Comunali, l'approvazione del documento degli indirizzi generali di governo, la presa d'atto della

presentazione delle dimissioni del Sindaco, la pronuncia di decadenza del Sindaco, dei Consiglieri, dei componenti la Giunta, la elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio, la presa d'atto delle loro dimissioni.

2. Le deliberazioni sui relativi argomenti non possono essere adottate in via d'urgenza dalla Giunta, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre al Consiglio entro sessanta giorni per la ratifica, a pena di decadenza.

3. Il Consiglio Comunale può conferire la cittadinanza onoraria, le modalità di attribuzione della cittadinanza onoraria sono disciplinate nel regolamento del Consiglio Comunale.

### **Art. 33**

#### **Approvazione delle linee programmatiche**

1. Il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio, entro 60 giorni dalla convalida degli eletti, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Ciascun consigliere può intervenire con propri emendamenti proponendo modifiche o adeguamenti.

2. Con cadenza semestrale il Consiglio viene convocato per verificare il grado di attuazione delle linee programmatiche approvate; in tale fase possono anche essere approvate modifiche, su proposta del Sindaco o di ciascun Consigliere, delle linee programmatiche iniziali.

### **Art. 34**

#### **Diritti dei Consiglieri**

1. I Consiglieri rappresentano l'intero Comune.

2. Non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse nell'esercizio ed a causa delle loro funzioni.

3. I Consiglieri hanno diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione degli Enti ed Aziende da esso di preparatori, nonché ogni altro loro atto di ufficio, secondo le modalità stabilite nel regolamento. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

5. Ai Consiglieri sono assicurate apposite strutture per l'occasionale permanenza in sede dovuta ad impegni inerenti alla carica durante l'intera giornata.

6. Può essere prevista per ciascun Consigliere un'assicurazione nei limiti e nei termini della Carta Europea delle Autonomie Locali.

7. I diritti stabiliti nel presente articolo si esercitano con le modalità ed i limiti previsti dal Regolamento interno del Consiglio e delle vigenti Leggi.

### **Art. 35**

#### **Dimissioni e decadenza dei Consiglieri**

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio medesimo, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.

2. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto da parte del Consiglio e sono immediatamente efficaci.

3. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga quando ricorrono i presupposti per procedere allo scioglimento del consiglio nei casi disciplinati dalla legge di

dimissioni contestuali ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente.

4. I Consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive del Consiglio, escluse quelle d'urgenza, decadono. Si ritengono giustificate le assenze per le quali il Consigliere fa pervenire alla Presidenza, in apertura di seduta, comunicazione scritta e motivata della propria assenza.

5. L'avvio della procedura di decadenza va comunicato al Consigliere e lo stesso può documentare all'ufficio che conduce l'istruttoria eventuali cause giustificative entro un termine perentorio di giorni dieci.

#### **Art. 36**

##### **Surroga e supplenza dei Consiglieri Comunali**

1. Nel Consiglio Comunale, il seggio che durante la consiliatura rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto, come disposto per legge.

2. Nel caso di sospensione di un Consigliere per una delle cause previste dalla legge, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che segue immediatamente l'ultimo eletto. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

#### **Art. 37**

##### **Indennità e rimborsi**

1. Ai Consiglieri sono attribuiti il rimborso delle spese ed indennità il cui ammontare è determinato dalle norme della legge vigente.

2. Ciascun consigliere può richiedere la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione sempre che tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari.

#### **Art. 38**

##### **Assistenza giudiziaria**

1. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati in conseguenza di fatti e di atti collegati all'esercizio delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado di giudizio, a condizione che non ci sia conflitto di interesse con l'Ente.

#### **Art. 39**

##### **Gruppi consiliari**

1. I Consiglieri alla prima seduta si costituiscono in gruppi con una dichiarazione di adesione sottoscritta da consegnare al Segretario Comunale, il quale ne informa il Sindaco ed il Presidente del Consiglio.

2. Un Gruppo può essere composto anche da un Consigliere, a condizione che rappresenti una lista che ha ottenuto un solo seggio.

3. Un Consigliere può costituire un gruppo misto, anche da solo, nel caso si dissoci dal gruppo consiliare di appartenenza, o non si riconosca nei gruppi consiliari già costituiti, oppure può aderire al gruppo misto, se già costituito, oppure può esservi collocato d'ufficio in assenza, nei casi indicati, di sue scelte e fino a sue diverse specifiche determinazioni.

4. È assicurata a ciascun Gruppo consiliare per l'espletamento delle proprie funzioni, la disponibilità di idoneo ufficio, idonea dotazione tecnologica ed adeguato contributo di funzionamento, da prevedere in bilancio tenendo presente le esigenze comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica di ciascuno di essi.

5. È costituita la conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, che è presieduta dal Sindaco, cui compete di convocarla, ed assistita dal Segretario Comunale o un suo delegato con funzioni consultive e di verbalizzazione.

#### **Art. 40**

##### **Commissioni Consiliari permanenti**

1. Il Consiglio si avvale di Commissioni permanenti, costituite nel proprio seno e composte da 3 (tre) rappresentanti designati dalla Maggioranza e da 2 (due) rappresentanti designati dalla minoranza. Il numero dei componenti di ciascuna Commissione è fissato in 5 (cinque). Sono istituite le seguenti Commissioni permanenti:

- politiche intercomunali
- politiche istituzionali, bilancio e attività produttive
- politiche sociali e culturali
- sanità
- verifica e controllo dei programmi

2. Le modalità di voto, le norme di funzionamento, i poteri, nonché le modalità di partecipazione, a titolo consultivo, di esterni e le forme di pubblicità dei lavori sono disciplinati con apposito Regolamento. La presidenza della commissione verifica dei programmi dovrà essere attribuita alla minoranza.

3. Il Consiglio procede alla nomina delle Commissioni successivamente alla elezione degli Organi con voto segreto, con unica votazione.

4. Le Commissioni Consiliari permanenti nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta Municipale e dagli Enti ed Aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari dell'Amministrazione Comunale e sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale.

Non può essere opposto alle richieste delle Commissioni il segreto di Ufficio.

5. Le Commissioni Consiliari Permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli Assessori, nonché dei Dirigenti e degli Enti ed Aziende dipendenti.

6. Il Sindaco, gli Assessori ed i Presidenti dei Gruppi Consiliari hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni Permanenti, senza diritto di voto.

7. Alle Commissioni Consiliari Permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

#### **Art. 41**

##### **Commissioni speciali**

1. Il Consiglio può avvalersi di Commissioni Speciali nominate per lo studio e la conoscenza di problemi determinati su argomenti di particolare interesse per l'attività del Comune.

2. Le norme per la composizione, le attribuzioni ed i compiti saranno disciplinati con deliberazione consiliare.

#### **Art. 42**

##### **Commissioni d'indagine**

1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi membri, può istituire al proprio interno Commissioni di indagine sulla attività dell'Amministrazione.
2. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette Commissioni sono disciplinati dal Regolamento Consiliare. In ogni caso la presidenza di dette commissioni dovrà essere attribuita all'opposizione.

#### **CAPO III**

##### **La Giunta Comunale**

#### **Art. 43**

##### **La Giunta**

1. La Giunta è organo di collaborazione del Sindaco.
2. Essa è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero di assessori non superiori al limite previsto dalla legge.
3. Il Sindaco può nominare assessori scelti anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consiglieri.
4. La delega alle funzioni di Vice Sindaco dovrà essere conferita ad un assessore facente parte del Consiglio Comunale.

#### **Art. 44**

##### **Organizzazione**

1. La Giunta informa i suoi lavori al metodo della collegialità ed è organizzata in settori per materie omogenee.
2. Le deleghe sono assegnate per funzioni e compiti omogenei, di norma all'interno dei settori.

#### **Art. 45**

##### **Attribuzioni della Giunta**

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle Leggi e dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario o dei dirigenti.  
Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio. Riferisce semestralmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. Gli assessori esterni partecipano ai lavori del Consiglio e delle Commissioni Consiliari come referenti, senza diritto di voto.

#### **Art. 46**

##### **Durata e decadenza della Giunta**

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede ai sensi dell'art. 21 del presente Statuto.
2. La Giunta rimane in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

#### **Art. 47**

#### **Cessazione degli Assessori**

1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per morte, dimissioni, revoca, decadenza.

#### **Art. 48**

#### **Sostituzione degli Assessori**

La sostituzione dei singoli Assessori per dimissioni, revoca o decadenza avviene con atto del Sindaco, che ne dà motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

#### **Art. 49**

#### **Mozione di sfiducia**

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 (due Quinti) dei Consiglieri viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

3. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, il Segretario Comunale ne riferisce al Prefetto per quanto di sua competenza.

#### **Art. 50**

#### **Convocazione della Giunta**

1. La Giunta si riunisce su convocazione del Sindaco, o di chi lo sostituisce, prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione.

#### **Art. 51**

#### **Modalità di deliberazione**

1. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica ed a maggioranza dei voti.

2. In caso di parità prevale il voto del Sindaco.

3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Possono esserle per decisione del Sindaco.

### **CAPO IV**

#### **Il Sindaco**

#### **Art. 52**

#### **Il Sindaco**

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive ai Dirigenti e/o agli apicali con funzioni dirigenziali in ordine agli indirizzi amministrativi.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali

comunque attribuite al Comune. Egli ha, inoltre, competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate da presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto-organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

### **Art. 53**

#### **Attribuzioni di amministrazione**

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale e legale dell'ente e lo rappresenta anche in giudizio direttamente o attraverso il Segretario e/o i responsabili degli uffici, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune, nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;

b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dalla legge;

d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

e) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo;

f) nomina i dirigenti responsabili dei settori, attribuisce incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri della normativa vigente.

### **Art. 54**

#### **Attribuzioni di vigilanza**

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni e atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Generale o del Direttore Generale, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.



**Art. 55**  
**Attribuzione di organizzazione**

**1. Il Sindaco:**

- a) fino alla prima attuazione delle disposizioni di cui all'art. 27 svolge tutte le funzioni del Presidente del Consiglio Comunale previste nell'art. 28;
- b) propone gli argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
- c) può delegare funzioni ad assessori e consiglieri comunali.

**Art. 56**  
**Il Vice Sindaco**

**1.** Il Vice Sindaco, nominato dal Sindaco, è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest' ultimo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi di legge.

**2.** In caso di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco la funzione vicaria è affidata all'assessore più anziano di età.

**Art. 57**  
**Poteri del Sindaco**

**1.** Il Sindaco è responsabile di fronte ai cittadini, con i quali si identifica ed ai quali risponde per l'effetto del mandato di rappresentanza diretto del quale è portatore.

**2.** Nell'esercizio dell'attività di governo di cui al precedente comma i poteri del Sindaco trovano limite solo nella legge e nel presente Statuto.

**3.** Il Sindaco esercita i propri poteri avvalendosi, ove opportuno, del metodo della concertazione.

**4.** Gli atti emanati dal Sindaco assumono la forma di decreto o di ordinanza, a seconda della natura dell'atto, e sulla base delle competenze allo stesso attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

**5.** Il Sindaco esercita il potere di nomina e di revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

**6.** Il Sindaco esercita il potere di nomina e di revoca dei dirigenti responsabili dei settori, nonché l'attribuzione di incarichi dirigenziali tenendo conto di quanto disposto in materia dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

**Art. 58**  
**Giuramento**

Il Sindaco presta giuramento dinanzi al Consiglio nella seduta di insediamento, secondo la seguente formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse del Comune di Rogliano."

**Art.59**  
**Doveri e condizione giuridica degli amministratori**

**1.** Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori degli enti locali e quelle proprie dei dirigenti delle amministrazioni.

2. I componenti la Giunta comunale competenti in materia urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

3. Al Sindaco, agli assessori ed ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi non istituzionali e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

### **TITOLO III UFFICI COMUNALI E PERSONALE**

#### **CAPO I**

##### **Art. 60**

##### **Organizzazione degli Uffici**

1. L'organizzazione degli uffici comunali viene regolamentata dalla Giunta Comunale, secondo i criteri generali definiti dal Consiglio.

##### **Art. 61**

##### **Dotazione organica**

1. Il Comune nel rispetto dei principi fissati dalla legge, in conformità allo Statuto e ai criteri stabiliti dal Consiglio, e nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, provvede alla determinazione della dotazione organica nonché all'organizzazione degli uffici e dei servizi, secondo principi di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, di professionalità e responsabilità.

##### **Art. 62**

##### **Il Direttore Generale**

1. Il Direttore generale è nominato dal Sindaco, fiduciariamente, ove ne ricorrano i presupposti di legge e di regolamento, previa deliberazione della giunta comunale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, la cui durata non può comunque eccedere quella del mandato del Sindaco. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco e sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficienza ed efficacia. Al Direttore generale compete la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi e la proposta del piano operativo di gestione. Al Direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, le figure apicali dell'ente, ad eccezione del Segretario.

Il Direttore Generale è revocato dal Sindaco, previa deliberazione della giunta Comunale per mancato conseguimento dei risultati.

Fino a quando la popolazione del Comune di Rogliano sarà inferiore a quella prevista dalla legge per nominare il Direttore Generale esterno, potrà essere stipulata apposita convenzione con altri comuni, tra i quali prioritariamente quelli dell'unione di cui faccia parte, per raggiungere il numero di abitanti necessario.

In tal caso il regolamento degli uffici e dei servizi disciplina i criteri di valutazione dei requisiti per la scelta del Direttore Generale e le clausole essenziali da provvedersi nella convenzione stipulata tra i comuni.

2. Il Sindaco può conferire le funzioni di Direttore Generale al Segretario Comunale ai sensi del successivo art. 64 comma 3.

## **Art. 63**

### **Status del personale**

1. Lo status giuridico e la responsabilità disciplinare del personale è regolata secondo le disposizioni della legge in vigore e dalla contrattazione collettiva Nazionale di lavoro ed integrativa di comparto.

## **CAPO II**

## **Art. 64**

### **Il Segretario Comunale**

1. Il comune ha un segretario titolare, nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, tra gli iscritti all'albo dei segretari comunali e provinciali di cui alla normativa vigente. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili apicali del Comune e ne coordina l'attività, in assenza del direttore generale.

2. Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione, ha il potere di rogare i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente, esercita ogni altra funzione, nei limiti della sua competenza professionale, attribuitagli dalla legge, dal presente statuto, da regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

3. In assenza di nomina del direttore generale esterno, il Sindaco può conferire le relative funzioni al Segretario.

4. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

## **Art. 65**

### **Il Vice Segretario**

1. Il Regolamento degli uffici e dei servizi può istituire la figura del Vice Segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario Comunale, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

2. Il Vice segretario è nominato dal Sindaco, con le modalità previste dal Regolamento tra apicali del Comune in possesso dei requisiti per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale.

## **Art. 66**

### **Responsabilità del personale apicale dirigente o con funzioni dirigenziali**

1. Gli apicali dirigenti o con funzioni dirigenziali, sono responsabili dell'espletamento delle funzioni loro attribuite e dei risultati conseguiti, nonché del buon andamento e della imparzialità dell'azione degli uffici cui sono preposti, ai sensi delle disposizioni di legge e di contratto.

2. In particolare, sono responsabili dell'esecuzione delle direttive generali degli Organi del Comune secondo le modalità previste nel Regolamento degli uffici e dei servizi.

## **Art. 67**

### **Attribuzione e compiti del personale apicale dirigente o con funzioni dirigenziali e dei Funzionari**

1. Gli apicali dirigenti o con funzioni dirigenziali ed i responsabili delle diverse articolazioni del Comune rispondono in piena autonomia del risultato di gestione delle strutture cui sono preposti, esercitando le loro prerogative, con rilevanza sia interna che esterna, per

l'ottenimento dei risultati programmati e secondo le modalità previste dal Regolamento degli uffici e dei servizi.

**2.** Agli apicali dirigenti o con funzioni dirigenziali spetta la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dallo Statuto e dai Regolamenti. Essi hanno la responsabilità dell'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo da parte dei competenti organi, e ad essi spettano tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, o non rientranti tra le funzioni del Segretario o del Direttore Generale.

**3.** Gli apicali dirigenti o con funzioni dirigenziali esprimono su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo il parere in ordine alla regolarità tecnica e, qualora sia necessario, di regolarità contabile. Essi rispondono in via amministrativa e contabili dei pareri espressi.

**4.** Gli apicali dirigenti o con funzioni dirigenziali possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

**5.** I Regolamenti degli uffici e dei servizi del Comune disciplinano le modalità di attribuzione, agli apicali dirigenti o con funzioni dirigenziali, dei compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo dell'amministrazione.

### **CAPO III**

#### **Art. 68**

##### **Incarichi di dirigenza**

**1.** La copertura temporanea dei posti di qualifica dirigenziale può avere luogo con Decreto del Sindaco, valutata la professionalità in relazione al posto da ricoprire, prima tra i dipendenti all'uopo collocati in aspettativa e o tra professionisti esterni selezionati come da disposizione di legge e di Regolamento.

**2.** Con questi ultimi sarà stipulato un contratto a termine di diritto privato.

**3.** L'incarico di cui al precedente comma potrà cessare con provvedimento motivato del Sindaco in riferimento al mancato conseguimento degli obiettivi.

**4.** La durata di tale contratto non potrà superare il mandato del Sindaco.

### **CAPO IV**

#### **Art. 69**

##### **Responsabilità del procedimento**

**1.** Il Regolamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto della legislazione vigente, definisce la responsabilità e le competenze del personale dipendente in ragione della categoria di inquadramento e dell'incarico ricoperto

**2.** In particolare:

a) ciascun responsabile di ufficio o servizio è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni di propria competenza.

b) gli apicali dirigenti o con funzioni dirigenziali hanno il compito di definire le priorità, di stabilire le metodologie generali, di gestire gli aspetti comuni a tutte le strutture di livello inferiore, di individuare il responsabile del procedimento, di valutare i risultati.

c) il Responsabile del Servizio avente competenza nella materia relativa ad un determinato procedimento, ha il compito di organizzare l'attività specifica per la soluzione della pratica, definendo parametri tecnici ed operativi.

d) il responsabile del procedimento ha la competenza di tutte le fasi dell'operazione.

#### **Art. 70**

##### **Determinazioni**

1. Gli apicali dirigenti o con funzioni dirigenziali assumono le proprie decisioni attraverso atti da definire "determinazioni", da classificare con sistemi di raccolta che individuano la cronologia degli atti d'ufficio di provenienza e ai quali si applicano le procedure previste dalla legge. Esse vengono di norma affisse all'Albo Pretorio, salvo che i regolamenti non dispongano diversamente, e sono esecutive dal giorno di tale affissione, che deve avvenire entro dieci giorni dalla adozione della determinazione, a meno che la legge non disponga diversamente.

2. Le determinazioni che comportano impegno di spesa sono infatti esecutive dal giorno di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del settore finanziario. Entro lo stesso giorno di apposizione del visto deve provvedersi alla loro affissione all'albo pretorio.

3. Il visto di regolarità contabile deve essere apposto sulla determinazione entro e non oltre cinque giorni dalla richiesta del competente responsabile del settore, salvo che per urgente necessità motivata non ne sia richiesta l'apposizione immediata.

4. Contro il diniego del visto di regolarità contabile è ammesso ricorso, entro dieci giorni dal diniego stesso, al revisore dei conti da parte del responsabile del settore richiedente e da parte dei soggetti che abbiano rispetto alla determinazione di impegno un interesse giuridicamente rilevante.

5. Il revisore dei conti dovrà pronunciarsi sul ricorso entro e non oltre quindici giorni dal suo ricevimento e il responsabile del settore finanziario dovrà immediatamente conformarsi alla sua decisione. Nel caso il revisore dei conti non si pronunci nei termini si intende confermato il diniego del visto di regolarità contabile.

6. Non avranno efficacia sue decisioni tardive di senso opposto.

7. Dopo l'affissione all'albo i testi delle determinazioni sono messi a disposizione dei Consiglieri tutti i giorni e negli orari di ufficio. Per il rilascio di copie è necessaria la richiesta scritta da evadere entro tre giorni secondo le modalità fissate dall'apposito Regolamento Comunale.

### **TITOLO IV FINANZA E CONTABILITA'**

#### **CAPO I Finanza e Contabilità**

##### **Art. 71**

##### **Autonomia tributaria, finanziaria e contabile. Controllo di gestione. Statuto del contribuente**

1. Il Comune, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, esercita l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa e stabilisce ed applica tributi ed altre entrate proprie, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Compartecipa al gettito di tributi erariali riferiti al proprio territorio. Si avvale, senza vincoli di destinazione del concorso dei trasferimenti statali e regionali, della ripartizione del Fondo statale di perequazione, delle risorse aggiuntive statali, anche in connessione con interventi dello Stato e della Regione Calabria.

2. Il Comune esercita la propria autonomia impositiva e tariffaria sulla base della potestà regolamentare, per l'acquisizione delle proprie entrate, adottando misure e condizioni di prelievo tributario e tariffario con l'osservanza di criteri di imparzialità, progressività, equità

e perequazione, assicurando che la partecipazione dei cittadini al relativo carico fiscale avvenga in proporzione con le loro effettive capacità contributive.

3. Il Comune esercita l'autonomia patrimoniale secondo criteri di manutenzione, economicità e oculati impieghi delle rendite, delle acquisizioni dalle vendite e, in generale, della più conveniente utilizzazione economica e sociale del patrimonio stesso.

4. La politica di bilancio Comunale si realizza attraverso la programmazione annuale e pluriennale scorrevole delle risorse e degli strumenti e documenti di previsione e di rendicontazione delle entrate e delle spese, garantendo in ogni caso l'equilibrio e la copertura delle uscite correnti secondo scale di priorità, anch'esse programmate, degli investimenti e delle infrastrutture.

5. Il regolamento comunale di contabilità, nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, prevede, tra l'altro, modalità di rilevazione mediante contabilità economica dei risultati di gestione da dimostrare nel rendiconto. Lo stesso prevede procedure e strumenti per l'adozione del controllo interno di gestione.

6. Con proprio regolamento il Comune approva lo Statuto del Contribuente.

7. Attraverso apposito organo, il Comune attua la revisione economica e finanziaria.

## **Art. 72**

### **Contabilità comunale**

1. L'attività finanziaria e l'utilizzo delle risorse del Comune avviene nell'ambito di una programmazione generale che viene discussa annualmente in concomitanza con il bilancio.

2. Il Consiglio Comunale al momento della determinazione delle aliquote delle imposte comunali, indica la ragione per le quali sceglie un'aliquota superiore al minimo, a fronte dei maggiori servizi offerti, dalla migliore qualità degli stessi ovvero delle altre ragioni che giustificano tale maggiore imposizione.

3. Non sono ammesse operazioni di mutuo se non previa esplicita analisi dei costi-benefici delle stesse.

4. La contabilità comunale è improntata all'individuazione di singoli centri di spesa onde permettere un efficace controllo di gestione.

## **Art. 73**

### **Bilancio**

1. Alla base della contabilità comunale rimane il sistema del bilancio preventivo consuntivo, regolato dai principi di unità, annualità, universalità e integrità, veridicità, pareggio economico e finanziario, pubblicità.

2. I termini per la deliberazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo sono fissati nel trentuno Dicembre dell'anno precedente e nel trenta Giugno dell'anno successivo a quello in corso, salvo diverse disposizioni della legge finanziaria.

3. Sono previste relazioni sia sul bilancio preventivo che sul bilancio consuntivo.

4. Nessuna spesa può essere deliberata se non è indicata la copertura o i mezzi per farvi fronte.

## **Art. 74**

### **Revisione economico-finanziaria**

1. Il Consiglio Comunale elegge il Revisore dei conti come per Legge.

2. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; è revocabile per inadempienza e quando ricorrano gravi motivi che influiscano negativamente sull'espletamento del mandato.

Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nelle funzioni di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla contabilità dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto preventivo e di quello consuntivo.

**3.** Il Revisore ha diritto all'accesso agli atti ed ai documenti ed esercita la vigilanza sulla contabilità e finanza dell'Ente.

**4.** Il Revisore ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferisce entro 5 giorni al Consiglio Comunale.

**5.** Il Revisore può essere invitato dal Sindaco a partecipare ai lavori del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale.

**6.** Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1,2,3,4,5, nella parte in cui prevedono che la revisione economico finanziaria sia effettuata da un solo revisore dei conti, trovano applicazione solo a partire dalla scadenza dell'incarico attualmente affidato ad un Collegio dei Revisori: in tale occasione il Consiglio Comunale provvederà al rinnovo dell'organo nominando un solo Revisore.

#### **Art. 75**

##### **Controllo di gestione**

**1.** Per garantire la realizzazione degli obiettivi programmatici e la corretta gestione delle risorse, il Comune applica il controllo di gestione che ha per oggetto l'intera attività amministrativa.

**2.** Il controllo viene svolto con cadenza trimestrale, e delle relative operazioni, viene redatto dai responsabili apposito verbale da trasmettere al Sindaco e contenente osservazioni e rilievi.

**3.** Qualora i dati del controllo facciano prevedere un disavanzo, il Consiglio adotta i provvedimenti di competenza.

#### **Art. 76**

##### **Tesoreria**

**1.** Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) La riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal Concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) Il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

c) Il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui, dei contributi previdenziali ai sensi di legge.

**2.** I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla Legge, nonché dalla stipula della convenzione, deliberata dall'organo competente.

#### **Art. 77**

##### **I Contratti**

**1.** I contratti del Comune riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni o appalti d'opera, devono essere preceduti da pubblici incanti, da licitazione privata, trattativa privata od appalto concorso, con le forme stabilite dalla normativa vigente, secondo i criteri e le procedure previste dal Regolamento.

### **TITOLO V**

## **SERVIZI PUBBLICI COMUNALI, AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI**

### **CAPO I**

## **Servizi pubblici comunali**

### **Art. 78**

#### **Servizi pubblici comunali**

1. Il Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità locale.

### **Art. 79**

#### **Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica**

1. Le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali di rilevamento economico da parte del Comune sono improntate al principio della tutela della concorrenza nel rispetto delle disposizioni vigenti.

### **Art. 80**

#### **Società a capitale interamente pubblico per l'esercizio di servizi pubblici rientranti nelle competenze istituzionali**

1. Il Comune può costituire o partecipare a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

### **Art. 81**

#### **Società per azioni con partecipazione minoritaria del Comune**

1. Per l'esercizio di servizi pubblici rientranti nelle proprie competenze istituzionali nonché per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria anche in deroga ai vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche. La scelta dei soci privati e l'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato avviene con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle società deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico di nominare uno o più amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato.

2. La costituzione di società miste con la partecipazione non maggioritaria degli enti locali è disciplinata da apposito regolamento adottato ai sensi di legge.

### **Art. 82**

#### **Gestione in economia**

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale;

2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio Comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.



**CAPO II**  
**Aziende speciali ed istituzioni**

**Art. 83**

**Aziende Speciali ed Istituzioni**

1. Il Consiglio può deliberare la costituzione di Aziende Speciali dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, di cui approva lo Statuto.
2. Il Consiglio può, altresì, deliberare la costituzione di Istituzioni, organismi dotati di solo autonomia gestionale.
3. Gli Organi dell'Azienda e dell'Istituzione sono:
  - a) *il* Consiglio di Amministrazione, di non più di otto componenti e comunque in numero pari, nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, fuori dal proprio seno, tra coloro che possiedono i requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale ed una specifica notoria competenza tecnica ed amministrativa. La revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione è disposta dal Presidente con proprio atto motivato;
  - b) *il* Presidente, in possesso degli stessi requisiti richiesti per i componenti il Consiglio di Amministrazione, è nominato dal Sindaco con proprio atto separato;
  - c) il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, è nominato a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, o incaricato temporaneamente tra i Dirigenti dell'Ente nelle more di copertura del relativo posto.
4. L'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende sono disciplinati dal proprio Statuto e dai propri Regolamenti; quelli delle Istituzioni sono disciplinati dal presente Statuto e dai Regolamenti Comunali.
5. Il capitale di dotazione è conferito dal Comune che determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati di gestione, provvede alla copertura di eventuali costi sociali adottando a tal fine tutti gli atti previsti dalla legge.
6. Il personale da assegnare può essere scelto tra i dipendenti del Comune o assunto dall'esterno ai sensi di legge.
7. Le attribuzioni degli Organi e le competenze del Direttore e del personale dipendente sono fissate dai rispettivi Regolamenti.
8. I Consigli di Amministrazione durano in carica per il periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale ed i suoi componenti possono essere riconfermati.
9. La votazione per la nomina del Presidente ed il Consiglio di Amministrazione avviene con votazione palese e con la maggioranza assoluta dei votanti.
10. Lo Statuto delle Aziende Speciali deve prevedere un apposito Organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.

**Art. 84**

**Associazione e Fondazione**

1. Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.

**TITOLO VI**  
**ASSOCIAZIONE E COOPERAZIONE**

**CAPO I**  
**Convenzioni**

**Art. 85**  
**Convenzioni**

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, può deliberare apposita convenzione con Comuni, privati ed Enti pubblici, al fine di svolgere servizi determinati e funzioni in modo coordinato.
2. Le convenzioni devono obbligatoriamente stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni.

**CAPO II**  
**Consorzi**

**Art. 86**  
**Consorzi**

1. Il Comune può costituire Consorzi o partecipare alla costituzione di essi con Comuni o altri soggetti pubblici o privati per la gestione associata di uno o più servizi, secondo le norme previste nel presente Statuto per le Aziende Speciali, se compatibili.
2. I Consigli degli Enti consorziati approvano, a maggioranza assoluta dei componenti, la convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui al precedente articolo, in uno allo Statuto del Consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del Consorzio, della trasmissione degli atti consorziati.
4. Il Sindaco, o un suo delegato, fa parte dell'Assemblea consortile, che è composta dai rappresentanti degli Enti consorziati con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto.
5. L'Assemblea consortile elegge il Consiglio di Amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo Statuto.
6. Il Comune si adegnerà alle norme fissate dalla legge dello Stato per l'eventuale costituzione di Consorzi obbligatori.

**CAPO III**  
**Accordi di programma**

**Art. 87**  
**Accordi di programma**

1. Il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi, per la loro definizione ed attuazione che, per la loro completa realizzazione, richiedono l'azione integrata e coordinata dello stesso Ente e di altri soggetti pubblici, promuove la conclusione di un Accordo di Programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso. L'Accordo può essere finalizzato, altresì alla predisposizione di programmi di intervento nelle materie di prevalente interesse comunale.
2. L'Accordo può essere promosso dal Sindaco anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati.
3. L'Accordo può prevedere procedimenti di arbitrato ed interventi surrogatori di eventuali inadempienze degli Enti partecipanti.
4. Al fine di verificare la possibilità dell'Accordo, il Sindaco convoca una conferenza di tutti gli Enti interessati. La conferenza potrà svolgere compiti istruttori e, previo il consenso delle Amministrazioni interessate, funzioni decisionali.

**5.** L'Accordo, che consiste nel consenso unanime delle Amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

**6.** La disciplina e la vigilanza sugli Accordi di Programma si applica a tutte le opere, interventi o programmi di competenza del Comune ai sensi di legge.

#### **Art. 88**

##### **Unione dei Comuni**

**1.** Allo scopo di esercitare una pluralità di funzioni di sua competenza, il Comune può partecipare alla costituzione di Unioni di Comuni con uno o più comuni di norma contermini.

**2.** Gli organi dell'unione, le modalità per la loro costituzione, le funzioni svolte e le corrispondenti risorse sono individuate nell'atto costitutivo e nello Statuto dell'Unione che sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste dalla legge.

**3.** L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari tra i comuni.

#### **Art. 89**

##### **Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni**

**1.** Nell'ambito della previsione regionale, il comune esercita le funzioni trasferite dalla regione in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale.

### **TITOLO VII PARTECIPAZIONE**

#### **CAPO I**

#### **Art. 90**

##### **Consultazione popolare**

**1.** Il Comune favorisce forme di consultazione dei cittadini, delle forze economiche e sociali nelle forme ritenute più idonee su materie o di loro interesse o di esclusiva competenza dell'Ente.

**2.** Inoltre favorisce forme di consultazione degli studenti, anche in età inferiore a diciotto anni, su materie di loro specifico interesse.

#### **Art. 91**

##### **Istanze, petizioni e proposte**

**1.** Le istanze e le petizioni dei cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la tutela di interessi collettivi sono trasmesse dal Sindaco all'Organo competente per materia.

**2.** Il Sindaco e la Giunta rispondono alle istanze ed alle petizioni di propria competenza entro trenta giorni dal loro deposito.

**3.** Il Consiglio Comunale esamina le istanze e le petizioni di propria competenza secondo modalità stabilite dal proprio Regolamento.

Nel caso in cui l'istanza o la petizione sia stata sottoscritta da almeno un ventesimo della popolazione residente al 31 Dicembre dell'anno precedente, di età superiore ai sedici anni,

il Consiglio la discute entro sessanta giorni dal deposito. Il Regolamento della Partecipazione disciplina le modalità per la presentazione di tali istanze e petizioni.

4. I cittadini del Comune, purché in numero non inferiore ad un ventesimo della popolazione residente al 31 Dicembre dell'anno precedente, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, possono presentare deliberazioni su argomenti attinenti l'attività amministrativa del Comune.

Le firme dei cittadini proponenti devono essere apposte con le modalità di cui al succitato Regolamento.

5. L'iniziativa dei soggetti di cui al comma precedente non è ammessa per la revisione dello Statuto e del Regolamento del Consiglio, per i provvedimenti tributari e di bilancio, per la materia attinenti al Personale dell'Ente e per la designazione e nomina dei rappresentanti; né può essere esercitata nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio Comunale.

## **Art. 92**

### **Albo Associazioni e Consulte permanenti**

1. Il Comune riconosce e promuove il pluralismo associativo quale fondamentale espressione e fattore di libertà, di solidarietà, di progresso civile ed economico.

2. A tal fine istituisce l'Albo delle Associazioni, Organizzazioni ed Istituzioni per Richiedere, ove lo ritenga, pareri consultivi, rilievi e proposte sulla propria attività.

3. L'Albo è istituito con deliberazione del Consiglio ed è oggetto di verifica annuale.

4. Sono inserite nell'Albo le Associazioni che ne facciano richiesta.

5. Il Comune, per specifiche materie, istituisce apposite Consulte Permanenti.

6. In particolare, il Comune istituisce Consulte per la cultura e la scuola, l'ambiente, la programmazione, lo sviluppo economico ed il lavoro, i problemi giovanili, lo sport.

7. La costituzione avviene su nomina sindacale ed il funzionamento della consulta fino all'approvazione ed esecuzione di apposito Regolamento è disciplinata dal Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari, per quanto compatibili.

## **CAPO II**

### **Art. 93**

#### **Referendum**

1. I referendum, di natura esclusivamente consultiva, possono essere promossi, su materie di interesse comunale, dal Consiglio Comunale; o su iniziativa di cittadini, elettori del Comune, in numero non inferiore ad un ventesimo della popolazione risultante al 31 dicembre dell'anno precedente; o quando vi sia la proposta di frazioni che rappresentino complessivamente almeno un decimo della popolazione.

2. La procedura per lo svolgimento delle operazioni sarà determinata da apposito Regolamento.

dei Regolamenti approvati dal Consiglio, tributi, tasse, bilancio e mutui, espropriazioni, designazioni e nomine.

3. I quesiti referendari devono essere presentati sotto forma di articoli e devono riguardare esclusivamente materie di interesse locale.

4. L'indizione è demandata al Sindaco previa deliberazione del Consiglio. È vietato riproporre referendum per la stessa materia, se non siano trascorsi almeno dieci anni dall'ultima consultazione.

Il referendum non potrà svolgersi dopo l'indizione di comizi elettorali o in coincidenza con altre operazioni di voto.

5. Nell'ipotesi di adozione da parte del Consiglio di provvedimento che si adegui alla proposta referendaria, le operazioni sono sospese.

6. Le pronunce referendarie sono valide a condizione che vi abbiano partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

#### **Art. 94**

##### **Effetti del referendum**

1. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza dei voti validi; altrimenti è dichiarato respinto tenuto a convocare apposita riunione di Consiglio, entro trenta giorni dalla proclamazione, per procedere alla discussione sull'esito del referendum.

### **CAPO III**

#### **Art. 95**

##### **Diritto di accesso dei cittadini**

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici ad eccezione di quelli vietati dalla Legge o da un temporaneo motivato provvedimento del Sindaco o relativi alla riservatezza di persone, gruppi o imprese, in ossequio alla tutela sulla privacy.

2. I cittadini hanno diritto di accesso agli atti amministrativi ed al rilascio di copie degli stessi previo pagamento dei costi di riproduzione e dei diritti previsti dalla legge.

Al fine di assicurare ai cittadini l'esercizio del diritto di cui al presente articolo ed in attuazione della normativa, è istituito un Ufficio Relazioni con il pubblico.

3. Apposito Regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso.

#### **Art. 96**

##### **Diritto di informazione e partecipazione al procedimento amministrativo**

1. Il Comune, al fine di assicurarne la conoscenza, provvede alla pubblicazione di tutti gli atti assunti attraverso gli Organi di informazione.

2. A tal fine istituisce un Bollettino Comunale di Informazione che può essere anche on-line.

3. Il Comune, inoltre, garantisce a tutti i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbano intervenire, la partecipazione al procedimento amministrativo, nonché la facoltà di intervenire a qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, e ai portatori di interessi diffusi costituiti in Associazioni o Comitati, secondo le modalità previste dalla legge.

### **TITOLO VIII**

#### **DIFENSORE CIVICO**

#### **Art. 97**

##### **Ufficio del Difensore Civico**

1. È istituito l'Ufficio del Difensore Civico, disciplinato da apposito regolamento, che svolge il ruolo di Garante dell'imparzialità del buon andamento dell'Amministrazione Comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi del Comune nei confronti dei cittadini.

#### **Art. 98**

##### **Elezione**

1. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale.

2. L'elezione avviene in unica votazione, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati nelle prime due votazioni e con i tre quinti nelle successive.

3. Viene eletto difensore civico colui il quale sia in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo che ottenga la maggioranza assoluta dei voti validi.

#### **Art. 99**

##### **Durata dell'incarico**

1. Il Difensore civico resta in carica per la durata della consiliatura e non è rieleggibile.

#### **Art. 100**

##### **Requisiti**

1. Il Difensore Civico è scelto fra i cittadini che, in possesso dei requisiti per essere eletti Consiglieri Comunali, diano affidamento, sulla base di documentato curriculum, per il prestigio personale e per l'attività precedentemente svolta, di sicura competenza amministrativa e di massima garanzia di moralità, indipendenza e obiettività.

2. Non può essere nominato Difensore Civico chi riveste una carica pubblica elettiva o si trova nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità stabilite nel regolamento, secondo i principi che regolano chi ricopra incarichi direttivi ed esecutivi nei partiti a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale avere rapporti professionali con l'Amministrazione Comunale.

4. Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere comunale o per sopravvenienza di una delle condizioni di ineleggibilità indicate al precedente comma. La decadenza è dal Consiglio.

5. Il Difensore Civico può essere revocato dalla carica per grave inadempienza ai doveri d'ufficio, o per aver agito in contrasto con essi o con l'obbligo di lealtà o indipendenza, con deliberazione motivata del Consiglio comunale adottata con votazione segreta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

#### **Art. 101**

##### **Prerogative e funzioni**

1. Il Difensore Civico non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue competenze in piena autonomia, con tutti i poteri che le stesse richiedono.

2. Il Difensore Civico interviene, su istanza dei soggetti interessati o per propria iniziativa, nei casi di ritardi, irregolarità, omissioni, illegittimità, disfunzioni, inefficienze nell'attività dei pubblici uffici, enti e aziende, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità e di imparzialità dell'azione amministrativa nel corso dei procedimenti e nella emanazione dei singoli provvedimenti.

3. A tal fine egli può convocare il responsabile dell'ufficio interessato entro un termine da lui fissato e richiedere documenti, informazioni, chiarimenti, senza che possano essergli opposti dinieghi o il segreto d'ufficio. Può stabilire di esaminare con il funzionario interessato la pratica entro i termini prefissati e può richiedere allo stesso relazione scritta in merito allo stato del procedimento ed a particolari aspetti dello stesso da lui rilevati.

4. Acquisite le documentazioni ed informazioni necessarie, comunica al cittadino, o all'associazione che ne ha richiesto l'intervento, le sue valutazioni e l'eventuale azione da lui promossa e quelle che possono essere intraprese dall'interessato, in via amministrativa o giurisdizionale.

Segnala al responsabile del procedimento le irregolarità o i vizi di procedura rilevati invitandolo a provvedere ai necessari adeguamenti, in caso di ritardo, entro termini

stabiliti. Comunica agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi, le carenze e i ritardi riscontrati.

5. Se il provvedimento che viene adottato non recepisce le segnalazioni del Difensore Civico, nello stesso devono essere inserite le relative motivazioni. Il Difensore Civico può chiedere il riesame del provvedimento qualora ravvisi il permanere di irregolarità o vizi procedurali.

6. Il Difensore Civico esercita i suoi poteri di iniziativa d'ufficio, anche al fine di verificare che la pubblica amministrazione svolga i propri compiti con umanità, sollecitudine ed equità.

7. Al fine di acquisire una più approfondita conoscenza di eventuali disfunzioni o inefficienze nell'attività delle pubbliche amministrazioni, il Difensore Civico promuove periodiche riunioni con i rappresentanti delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, degli enti morali e di ogni altro soggetto che ritenga utile ascoltare, ivi comprese, qualora lo consideri opportuno, le Commissioni Consiliari Permanenti.

8. La Giunta Comunale assicura all'Ufficio del Difensore Civico una sede idonea e le dotazioni di personale e strumentali per il buon funzionamento dell'istituto.

9. Al Difensore Civico è corrisposta un'indennità mensile pari al 10% di quella prevista per il Sindaco.

## **TITOLO IX NORME FINALI**

### **Art. 102**

#### **Adozione Regolamenti**

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto devono essere adottati i regolamenti necessari ed adeguati quelli già in vigore.

### **Art. 103**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito degli estremi della avvenuta pubblicazione, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.

3. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.

4. La dichiarazione di entrata in vigore è apposta in calce all'originale dal Segretario Comunale.

5. Con l'entrata in vigore del presente Statuto sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con lo stesso.

### **Art. 104**

#### **Disposizioni finali**

1. Il Consiglio Comunale delibera le modifiche del presente Statuto secondo le modalità stabilite dalla legge.

2. Le modifiche non possono essere adottate prima che sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto stesso o di altre modifiche a meno che esse non si rendano necessarie per adeguare lo statuto stesso a nuove disposizioni legislative.

3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.

4. Sino all'approvazione dei Regolamenti di attuazione previsti dal presente Statuto, restano operanti quelli attualmente in vigore.